

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.13

FISCALE

VIA ALLE DOMANDE PER IL BONUS A FONDO PERDUTO

È scattato il via alle domande che potranno essere presentate fino al 13 agosto all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, per richiedere il **contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio e in fase di conversione parlamentare). Il contributo, a partire da 1000 euro, è riconosciuto, come spiega la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, ai “**soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva**”. La circolare specifica che sono incluse tra i beneficiari «le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa». Il contributo spetta a condizione che:

- l’attività non sia cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta, tuttavia, anche in assenza del suddetto requisito di riduzione del fatturato ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi formalmente dichiarati alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19.

Possono accedere al contributo i titolari di reddito agrario, i soggetti esercenti attività d’impresa ed i soggetti esercenti arti e professioni, con ricavi o compensi, “non superiori a 5 milioni di euro” nel periodo d’imposta 2019. L’agevolazione è finalizzata a compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo. Per maggiori informazioni, **gli uffici Coldiretti sono a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria.**

SALGONO A 25MILA EURO GLI AIUTI DE MINIMIS ALLE AZIENDE AGRICOLE

È stato innalzato a 25mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari l’aiuto de minimis per la singola azienda agricola. Sulla Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Mipaaf che definisce l’importo totale degli aiuti e la ripartizione tra Stato, Regioni e Province autonome dell’importo cumulativo massimo. Il de minimis era stato innalzato da 15mila a 20mila euro con la possibilità di un ulteriore incremento fino a 25mila nel caso in cui ricorressero nello Stato membro alcune condizioni, tra le quali il registro nazionale degli aiuti. Il decreto precisa che l’importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni non può superare il limite nazionale in linea con gli importi assegnati alle Regioni.

COMUNICAZIONI

EROGAZIONE QUATTORDICESIMA: SI PARTE

Anche quest'anno, a luglio, sarà erogata la "quattordicesima", lo stabilisce il messaggio Inps 2593/2020, dove vengono comunicate le nuove fasce reddituali annuali. Come noto, dal 2017, tale bonus viene riconosciuto con la mensilità di luglio di ogni anno ai pensionati Inps con più di 64 anni, incrementato del **30% per i pensionati** con redditi inferiori a 1,5 volte l'importo del trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (cioè 515,05 euro al mese) ed esteso, nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a due volte il predetto trattamento minimo (poco più di 1.030 euro al mese lordi). L'importo della quattordicesima oscilla così tra i 336 e i 655 euro a seconda del reddito annuo del percettore (non rileva quello del coniuge) e della contribuzione sulla base della quale è stata liquidata la pensione (si veda sotto la tabella con l'articolazione della nuove fasce vigenti nel 2020). Nessun beneficio spetta ai pensionati titolari di una pensione o redditi superiori a 1.030 euro al mese. Si rammenta che al fine del raggiungimento del reddito conta, non solo la pensione di cui il pensionato è titolare, ma anche eventuali prestazioni di invalidità civile (fa eccezione però l'indennità di accompagnamento).

L'Inps conferma, inoltre, la presenza di **specifiche fasce di garanzia** per coloro il cui reddito splafona la prima fascia (1,5 volte il trattamento minimo Inps): in tali circostanze il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta (o spetta in misura minore) deve essere incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la **clausola di salvaguardia** prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte, ovvero, a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola venga corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Perciò, se, a esempio, un lavoratore ha un reddito pari a 10.050 euro annui (superiore quindi al limite di 1,5 volte il minimo Inps) avrà diritto ad una somma aggiuntiva pari a 430 euro e non all'importo di 336 euro stabilito per i lavoratori con redditi compresi nella fascia superiore. Il **pagamento** verrà effettuato d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2020 ovvero di dicembre 2020 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 anni) successivamente al 31 luglio 2020 o per coloro divenuti titolari della pensione nel corso del 2020. L'importo sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà **verificato** non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2019 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2020.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono in ogni caso presentare domanda, rivolgendosi agli uffici zona Coldiretti.

ASSEGNI FAMILIARI E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 2020-2021

Dall'1 luglio 2020 i nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori (dipendenti, pensionati o assimilati) possono beneficiare di una prestazione economica erogata dall'Inps chiamata **assegno nucleo familiare** (abbreviato ANF). Da aprile 2020 la **procedura per richiederli è cambiata passando da cartacea a online** (a eccezione dei lavoratori agricoli), così come è cambiato il calcolo degli importi. Infatti, **ogni anno l'Inps rivede le tabelle per il calcolo degli importi**. Per poter beneficiare del contributo, si devono possedere **determinati requisiti** ai quali corrispondono effettivi importi di assegno. Le **novità di quest'anno** riguardano la procedura di richiesta del sostegno economico e il calcolo dell'ammontare complessivo del contributo. Gli assegni al nucleo familiare possono richiederli i lavoratori dipendenti, pensionati o assimilati. La domanda può essere presentata anche da lavoratori subordinati, para subordinati o ricevitori di ammortizzatori sociali. Con la circolare numero 45 del 20 marzo 2019, la domanda potrà essere presentata unicamente in

via telematica seguendo una nuova procedura che prevede la **compilazione del nuovo modulo ANF/DIP SR 16 online**. Quest'ultimo riguarda i lavoratori dipendenti di aziende che operano in settori privati escluso quello agricolo ed è subordinata alla richiesta stessa del lavoratore. Qualora all'Inps non pervenga alcuna domanda da parte del lavoratore interessato, quest'ultimo non potrà in alcun modo beneficiare del contributo. L'**erogazione**, invece, rimane a carico del datore di lavoro attraverso il pagamento della retribuzione (salvo casi eccezionali per i quali è l'Istituto a erogare direttamente la somma dovuta). La richiesta degli assegni al nucleo familiare tiene conto di diversi parametri tra i quali il numero dei componenti del nucleo, la tipologia del nucleo e il reddito complessivo della famiglia stessa. L'Istituto ha previsto importi di assegno crescenti per quei nuclei familiari in possesso di reddito decrescente, mentre l'assegno tende ad azzerarsi all'aumentare del reddito complessivo disponibile. Il rapporto tra le due variabili risulta dunque inversamente proporzionale. Sono altresì previsti importi favorevoli per quelle tipologie di nuclei familiari comprendenti individui inabili o caratterizzati da un nucleo monoparentale. A calcolare l'ammontare del contributo che il lavoratore richiedente si troverà nella busta paga sarà l'Inps e non dal datore di lavoro. L'Istituto risponderà al richiedente accogliendo o rifiutando la sua richiesta e valutando l'ammontare del contributo calcolato dal datore sulla base delle tabelle ANF assegni familiari 2020/2021, che periodicamente l'Inps elabora. I redditi da considerare sono quelli che concorrono al calcolo dell'Irpef (al lordo di detrazioni d'imposta, oneri deducibili e ritenute erariali). Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta qualora superino l'ammontare complessivo di 1.032,91 euro. Infine, il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare almeno per il 70% da lavoro assimilato o dipendente. Per ottenere ciò il richiedente dovrà presentare la domanda ANF con la nuova procedura in via esclusivamente telematica che garantisce il rispetto delle normative relative alla privacy dell'utente. La mancata compilazione della richiesta comporta l'esclusione del nucleo familiare dal beneficio. Si ricorda che **in caso di variazione**, durante il periodo di riferimento, di uno dei parametri da considerare nel calcolo dell'importo complessivo dell'assegno – composizione del nucleo familiare, tipologia o reddito complessivo – sarà onere del lavoratore provvedere alla compilazione della domanda di variazione avvalendosi della nuova procedura ANF DIP entro e non oltre 30 giorni. I redditi da prendere in considerazione riguardano sono quelli dell'anno solare precedente, ovvero dal 1 luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno. (Per la domanda da presentare entro il 30 giugno 2020 il reddito da usare è quello del 2019 e non varia fino al 30 giugno del 2021).

Attenzione: per coloro che devono richiedere l'inclusione di determinati familiari nel nucleo principale, oppure nei casi di possibile duplicazione del pagamento, o ancora per applicare l'aumento dei livelli reddituali per cui si dovrà compilare la domanda di autorizzazione sfruttando la procedura telematica "Autorizzazione ANF". Verranno, a tal fine richiesti, **una serie di documenti** che porteranno – dopo l'accertamento della soddisfazione di tutti i requisiti – al riconoscimento della richiesta per l'erogazione dell'assegno familiare. **Per i lavoratori delle aziende attive nel settore privato agricolo**, che dovranno presentare il modello ANF DIP (SR16) cartaceo e consegnarlo direttamente al proprio datore di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori part time, retribuiti con cadenza settimanale, quattordicinale o quindicinale, l'assegno spetta qualora siano state svolte rispettivamente 24, 48, 52 ore per gli operai; 30, 60, 65 ore per gli impiegati. Per coloro che vengono retribuiti giornalmente sarà corrisposto un assegno giornaliero *a tantum* sulla base del numero di giornate effettivamente lavorate. Infine, per i lavoratori a tempo parziale verrà predisposto un assegno familiare soltanto a fronte di un impegno di almeno 24 ore settimanali

I termini stabiliti dall'Inps che decorrono dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale fino alla fine del periodo in corso o fino alla data in cui le condizioni richieste per il beneficio vengono a mancare. Non è possibile beneficiare di più di 6 assegni a settimana e di 26 assegni al mese. Il lavoratore che non abbia inoltrato la richiesta entro i termini fissati dall'Inps potrà richiedere nei 5 anni successivi gli arretrati, sempre sfruttando le modalità telematiche

Per qualsiasi precisazione, essendo una circolare uscita qualche giorno fa, si chiede di contattare gli uffici zona di competenza telefonicamente oppure via email ai seguenti indirizzi:

SEDE DI ROVIGO: epaca.ro@coldiretti.it

SEDE DI ADRIA: michele.vascon@coldiretti.it

SEDE DI BADIA POLESINE E CASTELMASSA: elisabetta.duzzi@coldiretti.it

SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: cinzia.mazzucato@coldiretti.it

SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: diego.guolo@coldiretti.it

MISURA “BONUS POS”

Dal primo luglio scorso, è stato attivato un bonus sui pagamenti elettronici a favore di esercenti e professionisti. Si tratta di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili. Il credito d'imposta in questione, spetta se i ricavi o i compensi dell'anno d'imposta precedente non hanno superato i 400mila euro e vale solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal primo luglio 2020 ai consumatori finali. Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori. Entro il giorno 20 del mese successivo, nella casella di PEC o nell'online banking vedranno poi esposti i dati utili per determinare il credito spettante.

Il credito d'imposta maturato, si potrà usare solo in compensazione, tramite F24 dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. A breve verrà reso noto il Codice tributo da utilizzare per detto credito.